Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 2 ottobre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 13 giugno 1972, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

OTTAGGIO Marco, vigile del fuoco volontario ausiliario, il 21 maggio 1972 in Roma. — Richiamato, nella basilica di S. Pietro, dalle grida di alcuni visitatori terrorizzati dall'azione di un folle, che, munito di un pesante martello, infieriva contro un gruppo marmoreo di incommensurabile valore, si slanciava, animosamente e non curante del grave rischio personale, contro l'energumeno. Schivato il martello da questi scagliatogli, ingaggiava una violenta colluttazione, riuscendo, quindi, ad immobilizzarlo ed a salvare l'inestimabile capolavoro da ulteriori, irreparabili danni. Fulgida testimonianza di elevato senso di civismo e di coraggiosa determinazione.

MEDAGLIE DI BRONZO

FACILE Ernesto, il 2 settembre 1970 in Rive d'Arcano (Udine). — Riconosciuti su un'autovettura un malvivente ed una ragazza, rapita da qualche giorno, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, costringeva il malfattore a seguirlo. Aggredito dal rapitore, impegnava una violenta colluttazione e, malgrado fatto segno ad un colpo d'arma da fuoco, proditoriamente esplosogli contro; non desisteva dall'inseguirlo, contribuendo, infine, alla sua cattura.

RONCHI Pietro, il 9 ottobre 1970 in Venezia. — Udite le invocazioni di aiuto di un bimbo, precipitato accidentalmente nelle acque di un canale ed in procinto di annegare, e scorta la di lui madre, che, nel generoso intento di soccorrerlo, inesperta del nuoto, era anch'essa in grave pericolo, non esitava a slanciarsi, con coraggiosa determinazione e vestito com'era, in soccorso dei pericolanti, riuscendo a trarli entrambi in salvo.

SCOPEL Daniele, l'8 settembre 1971 in Genval (Bruxelles - Belgio). — Accortosi che un bambino, caduto accidentalmente nelle gelide acque di un lago, era in procinto di annegare, non esitava, vestito com'era, a slanciarsi, con immediato generoso impulso e sprezzo del pericolo, in soccorso del pericolante, riuscendo a trarlo in salvo alla riva.

(11417)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 1° ottobre 1973, n. **580**.
Misure urgenti per l'Università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure urgenti per l'università;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

(*Nuovi posti di professore universitario di ruolo*)

Sono istituiti 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, da distribuire in ragione di 2.500 per ciascuno degli anni accademici 1973-1974, 1974-1975 e 1975-1976.

Tali posti sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste che le facoltà e le scuole delle università e degli istituti di istruzione superiore sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione ministeriale.

Nella ripartizione, il Ministro terrà conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo, esistenti presso ciascuna facoltà o scuola nonchè di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche indicati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facoltà e le scuole non abbiano provveduto, entro quarantacinque giorni dalla data del decreto ministeriale, di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro i successivi quarantacinque giorni, sono riassegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo gli stessi criteri, ad altra facoltà o scuola che ne abbia fatto richiesta.

Ove risultino ancora posti di professore universitario di ruolo inutilizzati, il Ministro bandisce concorsi per le facoltà rette da un comitato tecnico, o per le facoltà degli atenei di nuova istituzione di cui al programma previsto dall'art. 10, o da altri provvedimenti legislativi.

Art. 2.

(*Nuove norme per i concorsi a posti di professore universitario*)

La 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al Ministro un parere vincolante circa i gruppi di discipline per i quali le facoltà possono chiedere i concorsi. I raggruppamenti, stabiliti in base a criteri di stretta affinità, debbono assicurare in ogni caso, da parte della commissione giudicatrice, un giudizio competente sulle pubblicazioni e sugli altri titoli che saranno presentati dai candidati.

I raggruppamenti debbono comprendere un numero sufficiente di discipline, incluse fra quelle previste dal vigente ordinamento didattico.

Singole discipline di alta specializzazione possono essere poste a concorso, su richiesta delle facoltà, al di fuori dei predetti raggruppamenti, per una aliquota non superiore annualmente al 10 % dei posti disponibili.

I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulle proposte delle facoltà interessate, approvate dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per partecipare ai concorsi non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Essa è composta di cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso, se le relative cattedre non eccedano il numero di dieci, o di sette in caso diverso, e di due supplenti per eventuali sostituzioni.

Nella prima attuazione del presente provvedimento sono altresì sorteggiabili i professori aggregati ed i ternati aventi titolo all'inquadramento di cui al successivo art. 3, commi primo e secondo, per le discipline dei rispettivi concorsi.

Possono far parte delle commissioni giudicatrici, per la ulteriore attuazione del presente provvedimento, anche i professori straordinari vincitori dei concorsi disciplinati dal presente provvedimento.

Qualora i sorteggiabili non raggiungano il numero di venticinque la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione indica una ed eventualmente più discipline strettamente affini per la estensione del sorteggio. Non meno di due commissari, ove possibile, debbono essere titolari della disciplina o di una delle discipline raggruppate messe a concorso.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione; chi è sorteggiato in più di una, viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sia cronologicamente precedente e viene sostituito nell'altra o nelle altre dal supplente.

Non possono far parte della commissione giudicatrice del concorso coloro che siano stati sorteggiati in quelli immediatamente precedenti per la disciplina o per il gruppo di discipline messe a concorso, tranne che la loro presenza sia necessaria per l'attuazione del disposto di cui alla seconda parte del nono comma del presente articolo. Non sono sorteggiabili coloro che facciano parte della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta di un professore di ruolo designato dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che la presiede, e di sei funzionari del Ministero. Tutte le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

La commissione giudicatrice è convocata dal Ministro per la pubblica istruzione e deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine, la commissione deve riferire subito per iscritto al Ministro che, in relazione alle cause del ritardo, adotta i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la sostituzione della intera commissione mediante nuovo sorteggio.

La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati e, per le discipline che lo richiedano, di eventuali prove didattiche o sperimentali. Al termine dei lavori, la commissione redige una relazione analitica, nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.

Le facoltà, presa visione degli atti del concorso, chiamano i vincitori a coprire i posti banditi sulla base delle domande da questi presentate.

In mancanza, il Ministro per la pubblica istruzione, viste le domande degli interessati e sentite le facoltà, provvede a nominare per i posti non ricoperti i vincitori che entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti del concorso non siano stati chiamati da alcuna facoltà o scuola.

E' assicurata la pubblicità integrale degli atti di concorso.

Art. 3.

(*Inquadramento nei ruoli del personale docente universitario*)

Sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, i professori aggregati in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Sono inoltre collocati a domanda nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio, coloro che, pur essendo stati compresi nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra espletato o bandito anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano alla stessa data professori di ruolo e si trovino in servizio presso le facoltà e scuole universitarie in qualità di professori incaricati o assistenti di ruolo.

Quest'ultimo requisito non è richiesto per coloro che sono compresi in una terna tuttora valida alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Le domande di cui ai precedenti commi devono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Le facoltà presso le quali l'avente titolo all'inquadramento in ruolo presti servizio in qualità di incaricato o di assistente di ruolo ovvero di aggregato sono tenute a deliberare sulla chiamata entro trenta giorni dalla domanda.

In mancanza, la chiamata può essere deliberata, entro i successivi sessanta giorni, da qualsiasi facoltà, per la disciplina o per una delle discipline del relativo concorso, o per una disciplina strettamente affine.

Coloro che siano chiamati da più facoltà sono tenuti ad esercitare immediatamente l'opzione.

Ove non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro per la pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con preferenza per le facoltà rette da comitati tecnici.

In corrispondenza delle nomine disposte sono assegnati alle facoltà altrettanti posti di ruolo in soprannumero. Espletati gli inquadramenti dei professori aggregati, il ruolo istituito dall'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, è soppresso, restando ferma la decorrenza della nomina agli effetti economici a partire dall'inizio dell'anno accademico 1973-74.

A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario.

La nomina è disposta presso la facoltà nella quale è stato bandito il concorso, per la stessa disciplina o, con il consenso dell'interessato, per disciplina affine.

Le stesse norme si applicano ai vincitori dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente. Per i concorsi banditi e per quelli in corso di svolgimento per i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento non sia stato ancora formulato il giudizio conclusivo della commissione, si applica il disposto del comma successivo relativo alla designazione dell'unico vincitore.

Il ruolo degli assistenti è trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento. Nel frattempo è consentita la messa a concorso dei posti che si renderanno disponibili, con designazione di un unico vincitore e con esclusione della formulazione di giudizio di idoneità, restando riservata la partecipazione a coloro che siano:

a) titolari dei contratti di cui al successivo art. 5;

b) titolare di assegni di formazione scientifica e didattica, al compimento del periodo per cui l'assegno è stato conferito;

c) tecnici laureati.

Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo comma del successivo articolo 5.

Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'art. 1 del presente provvedimento, le facoltà possono provvedere alla copertura di posti di ruolo mediante trasferimenti di professori che, anche in deroga all'art. 93, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, hanno decorrenza dal 1° marzo 1974.

Art. 4.

(*Stabilizzazione dei professori e nuova disciplina del conferimento degli incarichi*)

I professori incaricati, in servizio all'entrata in vigore del presente provvedimento, hanno diritto a conservare l'incarico a domanda fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, purchè in possesso di tre anni di anzianità di insegnamento, che può maturare sino all'anno accademico 1974-75 incluso. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo nè al secondo incarico nei casi in cui esso è consentito.

I professori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo ovvero cessi di essere attivato, sono utilizzati su deliberazione del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.

Per coloro cui sia stato conferito un incarico di insegnamento anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360, fino al momento nel quale abbiano acquisito il diritto previsto nel primo comma del presente articolo e comunque non oltre l'anno accademico 1974-75.

Nuovi incarichi di insegnamento possono essere conferiti solo se retribuiti, nei limiti di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, a domanda, a studiosi della relativa disciplina o di disciplina strettamente affine che siano laureati da almeno tre anni o, nel caso siano sprovvisti di laurea, abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, secondo il seguente ordine di precedenza:

1) già incaricati o assistenti di ruolo che non esercitino attività professionale o di consulenza professionale retribuita;

2) professori di ruolo che non esercitino le medesime attività; in tal caso non si applica il quarto comma dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

3) liberi docenti o studiosi che abbiano recato con le loro pubblicazioni contributi originali alla disciplina;

4) già incaricati o assistenti di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 1);

5) professori di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 2).

I bandi e le proposte di conferimento, che devono essere motivate, sono resi pubblici.

Art. 5.

(*Istituzione di un fondo per contratti con laureati*)

E' istituito un fondo nazionale per consentire alle università statali di stipulare 8.000 contratti quadriennali per l'importo lordo annuo di L. 2.500.000 ciascuno con laureati, i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attività di:

a) borsisti di cui all'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e all'art. 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonchè borsisti C.N.R. che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà;

b) assistenti incaricati e assistenti supplenti;

c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

d) medici interni universitari con compiti assistenziali;

e) incaricati di esercitazioni pratiche di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;

f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti.

Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio, semprechè l'ammontare per ciascun contratto sia corrispondente a quello previsto per gli altri contratti di cui al precedente comma.

Il contratto è incompatibile con ogni rapporto di lavoro retribuito se svolto con continuità, o con il godimento di borse di studio e di ricerca. Decadono dal contratto i titolari ai quali sia conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle università, o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo.

Il numero dei contratti da assegnare alle università statali, con l'importo corrispondente, è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle università stesse hanno titolo per partecipare al concorso e tenuto conto dei criteri generali ed obiettivi stabiliti dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In base agli stessi criteri il senato accademico di ciascuna università provvede al riparto tra le facoltà, le quali assegnano le disponibilità a gruppi di discipline affini.

I concorsi sono banditi dall'università.

La commissione giudicatrice è composta di due docenti di ruolo o fuori ruolo e di un assistente delle discipline cui si riferisce il contratto, appartenenti alla facoltà, scelti con voto limitato ad un solo nominativo dal consiglio di facoltà.

I contratti sono stipulati dal rettore dell'università con i vincitori.

La utilizzazione dei contrattisti è determinata dal consiglio di facoltà su proposta dei professori titolari degli insegnamenti compresi nei rispettivi gruppi, te-

nuto conto dell'affollamento dei corsi, dei posti di assistente di ruolo preesistenti, delle ricerche programmate in corso e delle indicazioni di preferenza formulate dagli interessati.

Il titolare del contratto deve risiedere nel luogo in cui ha sede l'università; egli può, tuttavia, col consenso della facoltà, svolgere un biennio dell'attività di contrattista presso una università o una scuola universitaria straniera.

Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per cinque giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti.

I titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, qualora svolgano attività di assistenza e cura, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica, oltre i limiti di impegno di cui al precedente comma, sono equiparati, ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri.

Il titolare del contratto ha diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, all'I.N.P.S. e all'E.N.P.D.E.P. a cura e sul bilancio dell'università.

Al termine del quadriennio, il titolare del contratto sulla cui attività didattica il consiglio di facoltà pronunci un giudizio favorevole, su relazione sottoscritta da due docenti, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria, in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini alla materia prevista dal contratto. Il posto corrispondente è istituito in soprannumero ed è riassorbito nei ruoli organici nei limiti di un ventesimo dei nuovi posti disponibili.

Il servizio svolto dal titolare del contratto è titolo valutabile nei concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni comprese quelle autonome e gli enti pubblici anche non territoriali.

Art. 6.

(Assegni biennali di formazione scientifica e didattica)

Per la formazione scientifica e didattica di giovani laureati, sono banditi annualmente, a partire dall'anno accademico 1973-74, pubblici concorsi per numero 3.000 assegni biennali dell'importo lordo annuo di L. 1.800.000.

Ciascun assegno è corrisposto in 12 rate mensili di uguale ammontare, da conferire a laureati, da non oltre cinque anni, alla data dei bandi di concorso.

L'assegno biennale è prorogabile per un altro biennio quando la facoltà o la scuola universitaria, presso la quale si compie la formazione scientifica e didattica del titolare dell'assegno, ritenga necessaria la proroga stessa per il completamento del programma di ricerca.

Coloro che attualmente fruiscono di una borsa di studio di cui alle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62, continuano a godere del residuo periodo di borsa salvo che non stipulino un contratto ai sensi del precedente art. 5.

Gli assegni sono conferiti per una aliquota del cinquanta per cento mediante concorso nazionale e per pari aliquota mediante concorsi da svolgersi presso ciascuna facoltà o scuola universitaria.

Per il conferimento degli assegni mediante concorso nazionale da svolgersi presso il Ministero della pubblica istruzione, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Gli altri assegni sono ripartiti tra le facoltà e scuole con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e obbiettivi indicati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, avuto riguardo alle caratteristiche delle diverse facoltà e scuole e alle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica. I competenti Consigli provvedono a ripartire gli assegni fra gruppi di discipline affini tenuto conto del numero degli assistenti di ruolo o incaricati, dei contrattisti e dei borsisti preesistenti e di altri criteri obiettivi.

I relativi concorsi sono banditi dall'università. La commissione giudicatrice è costituita da tre professori ufficiali del gruppo di discipline affini scelti, con voto limitato ad un nominativo, dal consiglio di facoltà. In ogni caso, il numero degli eleggibili deve sempre essere almeno doppio di quello dei componenti della commissione giudicatrice. Nessuna disciplina può essere inclusa in più gruppi.

L'assegno è individuale e indivisibile. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti da attività professionale o rapporto di lavoro svolti in modo continuativo.

I titolari degli assegni in relazione alle finalità di cui al primo comma del presente articolo partecipano ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti.

Essi non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Sono tenuti a presentare una relazione scritta annuale al consiglio di facoltà sulla attività di ricerca che può essere svolta durante non meno di un semestre e non più di un anno nel biennio presso una università o istituto di alti studi all'estero, ottenendone specifica attestazione. Per la stessa durata l'ammontare dell'assegno è aumentato del cinquanta per cento.

Nei casi di gravi inadempienze il consiglio di facoltà, sentito il titolare della disciplina e l'interessato, può decidere la decadenza dell'assegno.

I titolari degli assegni hanno diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione a cura e sul bilancio dell'università, all'I.N.P.S. e all'E.N.P.D.E.P., loro e dei familiari a carico che non godono di altre forme di previdenza.

Art. 7.

(Assegni di studio)

Per ciascuno degli anni accademici 1974-75 e 1975-76 lo stanziamento annuale per la corresponsione dell'assegno di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, è aumentato di 4 miliardi di lire.

Le opere universitarie sono tenute a predisporre programmi biennali per assicurare la corresponsione degli assegni di studio con prestazioni di servizi. E' fatta salva l'erogazione del denaro occorrente per le spese minute.

Per l'attuazione dei programmi potrà essere accantonata una quota parte del fondo annualmente destinato agli assegni di studio, in misura comunque non superiore al 30 %, da ripartire tra le opere in proporzione all'impegno finanziario di ciascuna

Un quinto del residuo fondo destinato agli assegni di studio è riservato agli studenti del primo anno di corso ed è attribuito su domanda agli interessati nei limiti dei fondi disponibili a tal fine con precedenza agli appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile non sia superiore a L. 1.800.000, con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi dal lavoro dipendente o da pensione ovvero da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;

b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;

c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria e infine al più anziano di età.

Agli studenti del primo anno l'assegno è attribuito per un terzo all'inizio dell'anno accademico e per due terzi dopo il superamento di due delle prove di esame previste dal proprio piano di studio.

Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a L. 1.800.000 annue, è attribuito, nei limiti delle disponibilità, e nell'ordine di precedenza di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del quarto comma del presente articolo, a quegli studenti che siano in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole dei consigli di facoltà.

Gli organi dell'università inviano ai competenti uffici distrettuali delle imposte un elenco degli studenti cui sia stato attribuito l'assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.

Art. 8.

(*Personale non docente*)

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento l'attuale dotazione organica complessiva della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie viene incrementata del 20% nell'anno 1974, del 20% nell'anno 1975 e del 20% nell'anno 1976.

Le attuali dotazioni organiche complessive della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, e della carriera direttiva dei bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici nonchè della carriera di concetto amministrativa delle università, della carriera di concetto del personale di ragioneria e della carriera di concetto degli aiuto-bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici sono incrementate mediamente del 10% nell'anno 1974, del 20% nell'anno 1975 e del 20% nell'anno 1976.

Le attuali dotazioni organiche del ruolo della carriera esecutiva, delle segreterie universitarie nonchè dei ruoli di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 20, lettera *b*) e 26 della legge 3 giugno 1970, n. 380, sono incrementate mediamente del 10% nell'anno 1974, del 20% nell'anno 1975 e del 20% nell'anno 1976.

Le attuali dotazioni organiche del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici sono incrementate mediamente del 30% nell'anno 1974, del 30% nell'anno 1975 e del 40% nell'anno 1976.

La determinazione delle dotazioni organiche di ciascun ruolo e la distribuzione tra le diverse qualifiche dei posti recati in aumento sarà effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Un terzo dei posti recati annualmente in aumento nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo indicato nel presente articolo sarà coperto mediante concorsi per esame colloquio riservato al personale assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042. I residui due terzi vanno coperti mediante pubblici concorsi.

Per il personale comunque in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani si prescinde dal limite di età per la partecipazione ai concorsi di cui sopra.

Art. 9.

(*Nuove norme sugli organi universitari*)

A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per tutte le questioni non attinenti alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari e ordinari, nonchè alla persona di professori straordinari, ordinari o fuori ruolo, partecipano ai consigli di facoltà con voto deliberativo i professori incaricati stabilizzati.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 21 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni. Partecipano inoltre ai Consigli di facoltà:

a) due rappresentanti degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico di insegnamento ufficiale nella facoltà;

b) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente art. 5;

c) un rappresentante dei titolari di assegni di studio di cui al precedente art. 6.

Alle adunanze di cui al precedente comma può intervenire una rappresentanza degli studenti in ragione di cinque eletti nelle facoltà con meno di duemila iscritti in corsi di laurea, di sette quando questi siano più di duemila ma meno di cinquemila, di nove al di sopra di tale numero. Gli eletti hanno diritto di parola e di proposta, sulle materie che ritengano di interesse degli studenti. Sulle loro proposte il consiglio di facoltà è tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata.

I rappresentanti studenteschi in seno ai consigli di amministrazione delle opere universitarie sono eletti direttamente dagli studenti, in deroga all'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più consigli di facoltà: qualora vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni ad esercitare l'opzione.

Qualora il consiglio di facoltà, nella composizione di cui al primo e secondo comma, superi il numero di cinquanta membri, può delegare determinate materie a consigli separati per i diversi corsi o indirizzi di laurea.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono restituite alla normale gestione le opere universitarie e decadono gli attuali commissari governativi.

I consigli delle opere sono integrati con un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede la

università, scelto fra i cittadini che non abbiano con essa rapporto di lavoro, nè contratti in corso, nè liti pendenti.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli di amministrazione delle università sono integrati con:

a) un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'università, scelto fra i cittadini che non abbiano con essa rapporto di lavoro, nè contratti in corso, nè liti pendenti;

b) tre rappresentanti dei professori di ruolo e un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati, in sostituzione dei tre membri designati dai presidi d facoltà di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

c) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;

d) un rappresentante del personale non insegnante;

e) tre rappresentanti degli studenti.

Tutte le rappresentanze previste nel presente articolo sono espresse mediante elezione con voto limitato.

Se gli eligendi siano tre o più di tre, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.

Tutti gli atti dei consigli di cui ai precedenti commi sono pubblici.

Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti, e per garantire la libertà e la segretezza del voto saranno deliberate dal senato accademico, sentite le organizzazioni studentesche presenti nello ateneo.

Art. 10.

(*Nuove università*)

Le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo presenterà al Parlamento uno o più disegni di legge per la istituzione di nuove sedi universitarie, tenuto conto:

a) delle osservazioni del C.I.P.E. relative alla popolazione scolastica nella scuola secondaria nelle varie regioni, al sovraffollamento di università esistenti e alle zone di provenienza dei relativi studenti, nonchè ai criteri generali di pianificazione economica e territoriale;

b) dei pareri delle regioni interessate sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

I disegni di legge di cui al comma secondo del presente articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facoltà, presso sedi già esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti il divieto contenuto nell'art. 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, si estende alla istituzione o al riconoscimento di nuove facoltà.

E' vietata l'istituzione, da parte delle università e delle facoltà, di corsi di insegnamento distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo. Ogni università può disporre di laboratori e centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica.

E' altresì vietata la costituzione nell'ambito delle facoltà di nuovi istituti monocattedra.

Art. 11.

(*Nuove procedure per l'edilizia universitaria*)

Per la realizzazione delle opere di edilizia già finanziate, le università e le altre istituzioni universitarie possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le deliberazioni necessarie all'acquisizione delle aree, all'acquisto o alla locazione di immobili, alla progettazione, alle gare, a eventuali convenzioni e comunque a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione e al collaudo delle opere.

Le disposizioni dell'art. 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, si applicano per l'esecuzione di tutte le opere di edilizia universitaria, salvo quanto stabilito dai successivi commi.

La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dell'art. 5 della citata legge è adottata, per le opere di cui sopra, previo parere di una commissione composta dal rappresentante legale dell'università o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile, da un tecnico delegato dal sindaco.

Qualora la deliberazione comunale non venga adottata entro il termine di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, le aree, sulla base delle indicazioni fornite dai provveditorati alle opere pubbliche, saranno prescelte con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine con gli stessi effetti. Ove la regione non provveda entro il termine indicato a determinare comunque l'area idonea, provvede il Ministro per i lavori pubblici con decreto avente gli effetti di cui al citato art. 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori a tutti gli effetti di legge.

Le espropriazioni e la determinazione delle relative indennità avvengono ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza sono adottati dal presidente della giunta regionale.

Per l'autorizzazione all'acquisto di edifici si applica la norma di cui all'art. 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.

I limiti di spesa fissati dall'art. 9-*bis*, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono elevati a 300 milioni.

L'erogazione dei fondi per l'edilizia universitaria viene effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione gradualmente sulla base delle richieste formulate dai rettori e dai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate.

Tali richieste devono indicare il fabbisogno complessivo relativo ai pagamenti che si prevede di dover effettuare ogni quadrimestre.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvede ad accreditare su apposite contabilità speciali intestate ai rettori o ai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate gli importi richiesti.

I rettori o i legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate provvedono ad emettere ordinativi di pagamento a valere sulle contabilità speciali, in relazione alla emissione degli stati di avanzamento o all'acquisizione degli immobili e comunque ai pagamenti da effettuare.

La rendicontazione deve riguardare soltanto le somme spese e non quelle ancora disponibili sulle contabilità speciali alla fine dell'esercizio.

Art. 12.

(*Trattamento economico del personale docente universitario*)

Al personale insegnante delle università ed istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità, nella misura di cui alla tabella allegata.

Detto assegno è sostitutivo della indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni.

L'assegno di cui al primo comma può essere percepito in base ad un solo titolo e non è cumulabile con altri assegni o indennità di analoga natura nè con trattamenti economici onnicomprensivi.

Al personale di cui al primo comma viene corrisposto altresì per dodici mensilità all'anno un assegno speciale nella misura forfettaria lorda di L. 150.000 per i professori di ruolo e fuori ruolo, di L. 80.000 per i professori incaricati esterni e per gli assistenti.

Detto assegno non è pensionabile, è subordinato alla corresponsione dello stipendio, è ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.

Esso non compete a coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale con reddito annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, superiore a due milioni di lire.

Per avere diritto all'assegno di cui al quarto comma, i docenti interessati devono dichiarare all'inizio di ciascun anno accademico al dirigente dei servizi amministrativi dell'università, che raccoglie la dichiarazione in un verbale avente valore di atto pubblico, di trovarsi nelle condizioni previste per poterne beneficiare.

Il personale medico universitario che fruisca degli assegni previsti dal presente articolo, continua a beneficiare dell'indennità di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, per la parte eccedente gli assegni medesimi. Le università versano al Tesoro dello Stato, anche nel caso di istituti clinici gestiti direttamente, la parte corrispondente agli assegni spettanti al personale medico universitario previa detrazione delle quote necessarie per la corresponsione dell'indennità ai contrattisti ai sensi del comma undicesimo del precedente art. 5.

Con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione professori e assistenti universitari possono essere distaccati, per dirigere un istituto o laboratorio, presso il Consiglio nazionale delle ricerche o istituti e enti di ricerca a carattere nazionale. La spesa relativa a stipendi ed altri assegni fissi resta a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'incarico non può avere durata superiore a cinque anni e non è immediatamente rinnovabile.

Ai professori e agli assistenti distaccati non può essere consentito di percepire retribuzioni o indennità a carico del C.N.R. e dell'ente di ricerca comunque connesse con il predetto incarico.

Art. 13.

(*Norma abrogativa*)

Sono abrogati l'art. 1, primo comma, della legge 30 novembre 1970, n. 924, l'art. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni ed integrazioni, e gli articoli 21 e 31 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, e ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente provvedimento.

Art. 14.

(*Onere*)

All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento valutato per l'anno finanziario 1973 in lire 16.000 milioni si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 del su indicato stato di previsione della spesa del detto anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1973

LEONE

RUMOR — MALFATTI — LA MALFA — GIOLITTI — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 8. — CARUSO

TABELLA

ASSEGNO PENSIONABILE ANNUO LORDO

Personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Parametro	Importo
825	1.680.000
772	1.680.000
609	1.440.000
535	1.440.000
443	1.300.000
387	1.055.000
317	1.000.000
307	950.000
243	770.400

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Moricone.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 7 giugno 1970, per il rinnovo del consiglio comunale di Moricone (Roma), una lista composta di elementi di diversa ispirazione politica ottenne la maggioranza assoluta dei seggi.

Senonchè profondi contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla maggioranza consiliare, compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

In tale situazione il civico consesso non è stato capace di provvedere all'essenziale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

Nelle riunioni del 31 gennaio e 18 febbraio c.a. lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta municipale, veniva respinto.

La sezione regionale di controllo, pertanto, con provvedimento 11 aprile c.a. — essendo trascorsi infruttuosamente i termini previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, prorogati al 28 febbraio 1973 dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 — diffidava il sindaco del su menzionato comune a convocare, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, il consiglio comunale ai fini della deliberazione del bilancio, con invito a far presente ai singoli consiglieri che in caso di ulteriore inadempienza sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della citata legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il sindaco, con telegramma 13 aprile c.a., assicurava di aver convocato il consiglio comunale per il giorno 18 aprile c.a. e di aver altresì notificato integralmente ai singoli consiglieri il citato provvedimento della sezione regionale di controllo.

Nella riunione consiliare del 18 aprile 1973 il bilancio non veniva approvato con 6 voti contrari e 3 favorevoli.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, la sezione regionale di controllo, nella seduta del 25 aprile 1973, nominava un commissario con l'incarico di disporre la convocazione di quel consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, nell'intesa che, trascorso infruttuosamente il termine massimo di giorni trenta dalla prima convocazione, si sarebbe provveduto all'approvazione del bilancio in via sostitutiva ed al conseguente scioglimento del consiglio comunale.

Il commissario deliberava la convocazione dell'organo consiliare per il giorno 11 maggio 1973 in seduta di prima convocazione, assegnava al consiglio stesso il termine di giorni trenta dalla prima convocazione per la deliberazione del bilancio, ed inseriva nell'avviso, notificato ai singoli consiglieri unitamente a copia del provvedimento della sezione di controllo espressa avvertenza circa le cennate rigorose conseguenze dell'infruttuosa scadenza del termine assegnato.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo in quanto le riunioni consiliari dell'11 maggio 1973 e 19 maggio 1973 riuscivano infruttuose, nè seguiva, nel termine fissato, altra convocazione consiliare.

Pertanto, la sezione regionale di controllo — constatato l'infruttuoso decorso del termine assegnato all'ente, nella misura massima consentita — con decisione 11 giugno 1973, ha nominato, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, apposito commissario ai fini della deliberazione del bilancio.

Il prefetto ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale del quale ha, disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto il consiglio comunale di Moricone nonostante formale diffida, è rimasto carente in ordine al bilancio del 1973, che è stato poi approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 luglio 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Moricone ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Fausto Gianni.

Roma, addì 12 settembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Moricone (Roma) non è riuscito ad approvare il bilancio di previsione 1973, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 luglio 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Moricone è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fausto Gianni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1973

LEONE

TAVIANI

(11369)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Massafra.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Massafra — cui la legge assegna 30 membri — si è da tempo prodotta una profonda crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso lo ha reso, infine, inadempiente, malgrado gli interventi sollecitatori delle autorità di vigilanza, in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1973.

Infatti la riunione del consiglio comunale, fissata a tale fine dalla giunta municipale per il giorno 27 febbraio 1973, veniva rinviata, poche ore prima della seduta, al giorno 3 marzo in prima convocazione ed al giorno 5 in seconda convocazione.

Nella seduta del 3 marzo 1973 il civico consesso discuteva ed approvava altri argomenti all'ordine del giorno e rinviava l'esame del bilancio alla riunione del giorno 5 successivo.

In tale seduta il documento contabile, messo ai voti, veniva respinto con 17 voti contrari e 11 favorevoli.

Nella successiva riunione straordinaria del consiglio comunale, disposta dalla giunta municipale per il 27 marzo 1973, veniva omessa l'iscrizione all'ordine del giorno dell'argomento relativo all'esame ed approvazione del bilancio, talchè la sezione di Taranto del comitato regionale di controllo, essendo ampliamente superato il termine entro il quale il predetto adempimento avrebbe dovuto essere assolto ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 638, con decreto n. 5668 del 23 marzo 1973, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva una convocazione d'ufficio di quel consesso per il giorno 4 aprile 1973, con l'esplicita avvertenza che se non si fosse pervenuti all'approvazione del bilancio entro il 14 aprile 1973, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti al quinto comma dell'art. 4 della predetta legge n. 964 del 1969.

Ma neppure tale estremo tentativo ha avuto esito positivo in quanto sia la seduta del 4 che quelle del 13 e 14 aprile 1973 andavano tutte deserte per mancanza del numero legale.

La sezione di Taranto del comitato regionale di controllo, allora, ha nominato un commissario che ha provveduto all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale inadempiente con atto n. 45 del 18 aprile 1973.

Il prefetto di Taranto, pertanto, attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale in ordine ad un preciso obbligo di legge ed allo scopo di non pregiudicare ulteriormente gli interessi dell'ente, ha proposto ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che il predetto consiglio comunale non è riuscito a deliberare il bilancio preventivo per il 1973, malgrado fosse ampiamente scaduto il termine previsto dalla legge n. 964 del 1969, con le modifiche di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

Tale carenza ha, in effetti, confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale, determinata dalle divergenze che dividono quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta misura dello scioglimento del predetto organo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 giugno 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Massafra (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Nicola De Mari.

Roma, addì 13 settembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Massafra (Taranto), ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 giugno 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Massafra (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Nicola De Mari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1973

LEONE

TAVIANI

(11310)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Mercallo dei Sassi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 febbraio 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Mercallo dei Sassi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Mercallo dei Sassi;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché degrada verso il lago dalle alture del Monte della Croce, dapprima con acclività ricoperte da boschi di robinie, e dopo il centro abitato e la strada Sesto-Laveno, con dolci pendenze fino al lago: questo territorio costituisce un episodio inscindibile nella continuità del quadro panoramico attorno al lago di Comabbio, godibile dalla strada Sesto-Laveno e da tutti gli altri punti di vista pubblici del territorio; quadro panoramico che sovente si raddoppia nella immagine speculare sul tranquillo specchio d'acqua del lago di formazione glaciale. I misurati insediamenti dovuti all'opera dell'uomo armoniosamente si fondono nel quadro naturale, di valore estetico e tradizionale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Mercallo dei Sassi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed, è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord col comune di Comabbio, a est col lago di Comabbio e col comune di Vergiate, a sud e ovest col comune di Sesto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Mercallo dei Sassi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 giugno 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Oggi 27 febbraio 1971, alle ore 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Varese, debitamente convocata, si è riunita nella sala di giunta dell'amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

Il presidente propone alla commissione il vincolo dell'intero territorio comunale di Mercallo dei Sassi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, per notevole interesse pubblico; il territorio comunale confina a nord col comune di Comabbio, a est col lago di Comabbio e col comune di Vergiate, a sud e ovest col comune di Sesto.

(*Omissis*).

Il sindaco dichiara di essere favorevole al vincolo, purchè sia limitato alla zona collinare coincidente con il vincolo idrogeologico, nonchè a parte della riva del lago, da 300 m. dalla fornace Colombo fino al confine del comune di Vergiate e per una profondità di m. 150 circa.

Nessun altro avendo chiesto la parola, il presidente mette in votazione palese la propria proposta che risulta approvata con il seguente risultato: voti favorevoli: sei; voti contrari: uno (sindaco); astenuti: uno (ing. Belli).

(*Omissis*)

(11266)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località di Casalrotto e di parte del territorio comunale di Mottola.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Taranto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 novembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Casalrotto e parte del territorio comunale di Mottola;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Mottola;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il territorio di Mottola è caratterizzato da ampie macchie verdi, da gradine naturali, costellato da resti di antiche cave di tufo che danno alla località di Casalrotto un caratteristico aspetto paesistico di incomparabile bellezza, cui contribuisce anche la presenza delle numerose cripte e chiese rupestri ricavate nelle cavità naturali della zona stessa;

Decreta:

La località di Casalrotto e parte del territorio comunale di Mottola ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord confina con parte del territorio comunale di Mottola;

a sud con il confine comunale di Palagiano;

ad est con il confine comunale di Massafra;

ad ovest con i confini comunali di Palagianello e Castellaneta.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Taranto.

La soprintendenza ai monumenti di Bari curerà che il comune di Mottola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 giugno 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Taranto

L'anno 1971, il giorno 23 novembre, alle ore 12, in prosecuzione di seduta per altra questione, si è riunita, nell'apposita sala dell'amministrazione provinciale di Taranto la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali per discutere il seguente argomento:

imposizione del vincolo di tutela paesaggistica per la località di Casalrotto e del territorio circostante del comune di Mottola.

(*Omissis*).

La commissione delibera di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Taranto, la zona del territorio comunale di Mottola, campita con tratteggio rosso e delimitata con linea rossa continua e linea blu continua (per i tratti di confine di comune) nella planimetria al 25.000 che si allega al presente verbale secondo le poligonali descritte nel foglio annesso dal tratto *A-B* al tratto *I-A*.

Tale zona confina:

a nord con parte del territorio comunale di Mottola;

a sud con il confine comunale di Palagiano;

a est con il confine comunale di Massafra;

ad ovest con i confini comunali di Palagianello e di Castellaneta.

(*Omissis*).

(11264)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di S. Giuliano Terme.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona posta in località Cerasomma, frazione di Ripafratta (S. Giuliano Terme);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Giuliano Terme;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale accessibile al pubblico, ricco di folta vegetazione, ed altresì un complesso di cose immobili di caratteristico valore estetico e tradizionale, ove nota essenziale è la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano. Nella zona stessa, infatti, in una ridente e verdissima conca, sorge la villa di Poggio Luce, pregevole per il gusto della sua architettura;

Decreta:

La località di Cerasomma, frazione di Ripafratta, sita nel territorio del comune di S. Giuliano Terme, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo da est, all'incrocio della via vicinale di Morosoli con il confine della provincia di Lucca, la delimitazione del vincolo segue il confine medesimo sino ad incontrare il ciglio sinistro del vecchio tracciato autostradale Firenze-Migliarino e lo costeggia fino alla strada che porta a villa Poggio Luce, prosegue fino all'intersezione di questa ultima con la linea di quota altimetrica di m. 25 s.l.m., prosegue per la stessa fino a raggiungere la via vicinale Morosoli Barbonelli, segue quest'ultima fino al confine della provincia di Lucca che costituisce il punto di partenza della delimitazione.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La soprintendenza ai monumenti di Pisa curerà che il comune di S. Giuliano Terme provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 giugno 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

L'anno 1971 e questo giorno 10 del mese di novembre, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara, per la discussione e l'esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) esame della zona in località Cerasomma, per la parte di territorio interessante l'area posta in frazione di Ripafratta, comune di S. Giuliano Terme, provincia di Pisa.

(*Omissis*).

La commissione, pertanto, a voti unanimi delibera di includere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma terzo e quarto, della legge sopracitata, nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Pisa, la zona posta in località Cerasomma, frazione di Ripafratta (comune di S. Giuliano Terme), secondo i confini appresso descritti e segnati sulla carta topografica in scala 1:5000 che fa parte integrante del presente verbale:

partendo da est, all'incrocio della via vicinale di Morosoli con il confine della provincia di Lucca, la delimitazione del vincolo segue il confine medesimo sino ad incontrare il ciglio sinistro del vecchio tracciato autostradale Firenze-Migliarino e lo costeggia fino alla strada che porta a villa Poggio Luce; prosegue fino all'intersezione di quest'ultima con la linea di quota altimetrica di m. 25 s.l.m.; prosegue per la stessa fino a raggiungere la via vicinale Morosoli Barbonelli; segue quest'ultima fino al confine della provincia di Lucca, che costituisce il punto di partenza della delimitazione.

(*Omissis*).

(11265)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « King confezioni » di Empoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta « King confezioni » di Empoli (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta « King confezioni » di Empoli (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 maggio 1972 al 30 giugno 1972, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11379)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Monticiano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona circostante la superstrada Siena-Grosseto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monticiano;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché vi si possono riscontrare valori ambientali e paesistici, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico, oltre che dalla superstrada recentemente realizzata dall'ANAS. Sulle pendici collinari esistono comprensori boscati di alto fusto e cedri di inestimabile valore naturale, mentre in prossimità del fiume Merse troviamo zone coltivate di altrettanto interesse sia dal punto di vista paesistico sia da quello panoramico;

Decreta:

La zona circostante la superstrada Siena-Grosseto, sita nel territorio del comune di Monticiano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dal punto intersezione f. Merse, curva sinuosa equidistante m. 300 dalla superstrada Siena-Grosseto, segue tale curva verso sud fino alla prima intersezione con la curva di livello 300 del poggio Calabrose. Di qui segue una retta est-ovest fino alla distanza di m. 500 dal tracciato della superstrada Siena-Grosseto.

Da tale punto segue una curva sinuosa equidistante m. 500 dalla superstrada sino a pervenire al confine tra la provincia di Siena e Grosseto.

Successivamente si segue il confine tra le provincie di Siena-Grosseto verso est, fino al punto intersezione con la retta sud-nord passante per il podere Gamberucci (quota 290).

Da tale punto segue una spezzata che si appoggia, nell'ordine, ai capisaldi:

pod. Gaberucci (quota 290), cavalcavia della strada statale n. 223 sul torrente Farma. Da tale punto segue verso est il confine tra le province di Siena e Grosseto e successivamente, verso nord, il confine tra i comuni di Monticiano e Murlo fino al ricongiungimento con il primo capisaldo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Monticiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 agosto 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettantadue (1972), il giorno 24 del mese di febbraio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città, 140) la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente argomento:

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) MONTICIANO — Proposta di vincolo della zona circostante la superstrada Siena-Grosseto.

(*Omissis*).

La commissione, pertanto, all'unanimità propone l'apposizione del vincolo con l'ampliamento proposto dal soprintendente nella zona così delimitata:

A partire dal punto intersezione f. Merse, curva sinuosa equidistante m. 300 dalla superstrada Siena-Grosseto, segue tale curva verso sud fino alla prima intersezione con la curva di livello 300 del poggio Calabrose. Di qui segue una retta ovest-est fino alla distanza di m. 500 dal tracciato della superstrada Siena-Grosseto.

Da tale punto segue una curva sinuosa equidistante m. 500 dalla superstrada sino a pervenire al confine tra la provincia di Siena e Grosseto.

Successivamente si segue il confine tra le province di Siena-Grosseto verso est, fino al punto intersezione con la retta nord-sud passante per il podere Gamberucci (quota 290).

Da tale punto segue una spezzata che si appoggia, nell'ordine, ai capisaldi:

pod. Gaberucci (quota 290), cavalcavia della strada statale n. 223 sul torrente Farma. Da tale punto segue verso est il confine tra le province di Siena e Grosseto e successivamente, verso nord, il confine tra i comuni di Monticiano e Murlo fino al ricongiungimento con il primo capisaldo di riferimento.

(*Omissis*).

(11421)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione e conversione aziendale della S.r.l. S.P.I.C.A. di Castelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.r.l. S.P.I.C.A. di Castelli (Teramo) ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.r.l. S.P.I.C.A. di Castelli (Teramo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 agosto 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11415)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A.I.E.S. Gibellini, con sede e stabilimento a Cologno Monzese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta A.I.E.S. Gibellini, con sede e stabilimento a Cologno Monzese (Milano), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta A.I.E.S. Gibellini, con sede e stabilimento a Cologno Monzese (Milano).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(11378)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della Regione siciliana;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Enna - grandinata del 27 settembre 1972:

comune di Centuripe, per le particelle numeri 13, 14, 36, 38, 125, 166, 201, 204, 285, 287, 289, 290 del foglio di mappa n. 1; particelle numeri 8, 12, 13, 14, 31, 52, 155, 156, 162, 198, 199, 231, 233, 241, 243, 262, 263, 285, 292, 297, 304, 306, 321, 328, 355, 358, 361, 378, 379, 380, 381, 382, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 446, 448, 450, 453, 464, 465, 467, 468, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 483, 484, 485, 486, 489, 491, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 507, 509, 510, 511, 512, 534, 537, 541, 543, 545, 549 del foglio di mappa n. 2, particelle numeri 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 56 58, 64, 69, 104, 132, 137, 143, 159, 210, 211, 212, 213, 230, 231, 246, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 299, 300, 301, 305, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 322, 323, 324, 325, 329, 338, 342, 344, 345 del foglio di mappa n. 3, particelle numeri 1, 2, 5, 9, 16, 21, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 97, 98, 100, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 116, 118, 119, 124, 142, 164, 166, 168, 171, 173, 174, 178, 179, 180, 183, 184, 185, 186, 188, 193, 194, 196, 198, 199, 202, 203, 205, 206, 207, 209, 211, 213, 214, 215, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 228, 229, 230, 232, 235, 240, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 264, 268, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 317, 320, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 398, 399, 400, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 432, 433, 434, 435, 436, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 465, 471, 472, 475, 477, 478, 479, 480, 484, 485, 486, 488, 489, 492, 493, 495, 497, 498, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 508, 511, 514, 516, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 559, 560, 561, 565, 567, 570, 571, 572, 574, 575, 579, 580, 586, 588, 590, 592, 593, 594, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 680, 721, 722, 723, 749, 753, 754, 757, 761, 764, 766, 770, 771, 772 del foglio di mappa n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(11341)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento di cui all'art. 3 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a

favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Rieti - terremoto mesi novembre-dicembre 1972:

comuni di Accumoli e Amatrice, per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(11345)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1973.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Umbria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;
Considerate le proposte della regione Umbria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento di cui all'art. 3 e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Perugia - terremoto del 19 aprile 1973:

comune di Pietralunga, per l'intero territorio comunale;

comune di Gubbio, per le località San Benedetto Vecchio, Nogna, Sioli, Morena, S. M. di Burano;

comune di Umbertide, per le località Campaola, Serra Partucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(11344)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1973.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per l'allevamento animali di bassa corte, in provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
Vista la deliberazione in data 12 marzo 1973 della commissione provinciale di Aosta della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si stabilisce l'integrazione dei valori medi di impiego di mano d'opera di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1971;
Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 12 marzo 1973 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Aosta che determina il valore medio d'impiego di mano d'opera per l'allevamento animali di bassa corte (minimo 200 capi) in 45 giornate annue.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11214)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1973.

Sostituzione di un membro in seno al comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Sardegna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunita economica europea n. 79/65, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del detto regolamento della C.E.E. un comitato regionale d'informazione contabile agricola;
Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1967, con cui si è costituito il comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Sardegna;
Vista la nota n. 5438 del 31 luglio 1973, con la quale l'Istituto nazionale di economia agraria ha comunicato che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro ha designato il cav. Damiano Varese quale proprio rappresentante in seno al citato comitato regionale, in sostituzione del dott. Giuseppe Murgia, deceduto;

Decreta:

Il cav. Damiano Varese è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Sardegna, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, quale ente pubblico operante localmente nel campo dell'agricoltura ed in sostituzione del dott. Giuseppe Murgia, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(11272)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1973.

Determinazione del numero massimo di ingressi rilasciabili gratuitamente dall'Ente autonomo fiera di Verona per il quadriennio 1973-1976.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 27 del suindicato decreto il quale dispone che le tessere nominative permanenti rilasciate da enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno;

Considerato che l'Ente autonomo fiera di Verona, per la sua importanza nell'economia del Paese, può essere compreso tra gli enti ai quali tornano applicabili le disposizioni di cui al surrichiamato art. 27;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1973-1976 non sono soggetti alla imposta sugli spettacoli gli ingressi rilasciati gratuitamente dall'Ente autonomo fiera di Verona per le manifestazioni espositive da esso organizzate limitatamente ai quantitativi riportati a fianco di ciascuna delle sottoelencate categorie:

Tessere per visitatori esteri	n.	8.000
Tessere onore e invito (destinate al corpo diplomatico e consolare, alle organizzazioni internazionali, ai rappresentanti della stampa, ad autorità civili e religiose, ad associazioni di categoria e simili) . .	»	9.000
Tessere per il servizio stampa . . .	»	500
Ingressi rilasciati ad espositori, camere di commercio ed associazioni di categoria degli operatori economici	»	250.000

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1973

Il Ministro: COLOMBO

(11428)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1973.

Nomina del capo dell'ufficio stralcio delle Confederazioni dei datori di lavoro e dei professionisti e artisti, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, recante integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1956 con il quale il dott. Giulio Tognetti è stato nominato capo dell'ufficio stralcio delle soppresse confederazioni e federazioni nazionali degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti e delle aziende del credito e dell'assicurazione, nonchè della soppressa Confederazione e dei sindacati nazionali e periferici dei professionisti ed artisti;

Considerato che il dott. Giulio Tognetti è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione;

Ritenuta la necessità di nominare a capo dell'ufficio stralcio anzidetto un funzionario dello Stato come previsto dall'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1611;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1973 il dott. Giulio Tognetti cessa dalla carica di capo dell'ufficio stralcio delle soppresse confederazioni e federazioni nazionali degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti e delle aziende di credito e dell'assicurazione, nonchè della soppressa Confederazione e dei sindacati nazionali e periferici dei professionisti ed artisti.

Art. 2.

Il dott. Amelio Malatesta, direttore di divisione, è nominato capo dell'ufficio stralcio predetto a decorrere dalla data indicata nel precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11380)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica relativo alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968.

L'11 agosto 1972, in base ad autorizzazione disposta con legge 21 giugno 1971, n. 804, ha avuto luogo a Bruxelles il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, dello strumento di ratifica relativo alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e Protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968.

La convenzione, ai sensi dell'art. 62, è entrata in vigore il 1° febbraio 1973.

(11384)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 80-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 80-MI », a suo tempo assegnati alla ditta Sordelli Alessandro, con sede in Milano, via Bigli, n. 11.

(11392)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 12-FO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 12-FO », a suo tempo assegnato alla ditta Fabbrin Dardo, con sede in Cesenatico (Forlì), via Carducci, n. 57.

(11394)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 53-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 53-AR », a suo tempo assegnati alla ditta « Ortevere » di Magnani Roberto, con sede in S. Leo di Anghiari (Arezzo).

(11395)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto per ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto n. 5643, Div. 2ª, del 18 luglio 1973 del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto per ciechi di Milano è autorizzato ad accettare il legato disposto dalla signora Vignati Adriana, consistente in un appartamento in Milano, sito in via Ausonio 6, del periziato valore di L. 20.400.000 (ventimilioniquattrocentomila) e in un gruppo di titoli al portatore per un valore complessivo di L. 25.000.000 (venticinquemilioni).

(11291)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano - campagna lattiera 1973-74

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23; in particolare l'art. 35, con cui è disposto che alla concessione degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, provvede l'A.I.M.A. nella misura e secondo i principi ed i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 804/68 e dalle relative norme di applicazione nonchè dalle successive modifiche e aggiunte;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che prevede tra l'altro, all'art. 8, paragrafo 3, la concessione di aiuti all'ammasso privato dei formaggi grana padano di almeno 12 mesi di età e parmigiano reggiano di almeno 18 mesi di età;

Visti i regolamenti (CEE) n. 971/68 del 15 luglio 1968 e n. 1107/68 del 27 luglio 1968, concernenti le norme generali e le modalità di applicazione delle misure relative alla concessione degli aiuti sopra menzionati;

Visto il regolamento (CEE) n. 2165/73 dell'8 agosto 1973 con il quale è stato stabilito l'ammontare dell'aiuto per l'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano.

Ritenuta la necessità di provvedere a regolare la concessione di detti aiuti, determinandone le specifiche condizioni e modalità;

Nell'adunanza del 20 settembre 1973;

Ha deliberato:

Art. 1.

L'A.I.M.A. dispone, alle condizioni appresso stabilite, la concessione degli aiuti previsti dai regolamenti (CEE) citati nelle premesse per l'ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano.

I formaggi che possono formare oggetto di contratto di ammasso privato sono:

a) grana padano di almeno 12 mesi di età;

b) parmigiano reggiano di almeno 18 mesi di età.

Essi devono inoltre:

a) recare il marchio d'origine e il numero del caseificio nel quale sono stati fabbricati, rilasciati all'origine dai rispettivi consorzi riconosciuti a termini di legge quali depositari del marchio d'origine e del contrassegno e precisamente dal Consorzio per la tutela del formaggio grana padano e dal Consorzio del formaggio parmigiano reggiano.

b) essere presentati in lotti o partite costituiti da almeno 100 forme.

Art. 2.

Per ammasso privato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano si intende la conservazione, in idonei magazzini di deposito, di un determinato quantitativo di tali prodotti per un determinato periodo di tempo non inferiore a mesi tre e non superiore, per il grana padano, a mesi 6 e, per il parmigiano reggiano, a mesi 12, da parte di persone fisiche o di persone giuridiche per proprio conto ed a proprio rischio, alle condizioni stabilite in apposito contratto concluso con l'A.I.M.A., al fine di ottenere l'aiuto concesso dalla Comunità economica europea.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso con la sottoscrizione apposta da quest'ultimo all'atto di sottomissione col quale egli si obbliga all'osservanza delle condizioni contenute in apposito atto disciplinare.

L'importo dell'aiuto concesso per detto ammasso è pari a L. 1.443,75 per quintale e per mese di conservazione.

Art. 3.

Per ottenere la conclusione del contratto di ammasso privato dei formaggi di cui alla presente deliberazione, deve essere presentata domanda all'A.I.M.A. La domanda in carta bollata deve essere redatta in due esemplari, dei quali uno da presentare all'A.I.M.A. stessa nella sua sede in Roma, via Palestro, 81, e l'altro all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circo-

scrizione territoriale è ubicato il magazzino nel quale il prodotto sarà ammassato.

Può presentare la domanda qualsiasi interessato — persona fisica o persona giuridica o ente associativo — che svolga una attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che sia iscritto in un pubblico registro e disponga per l'ammasso di magazzini idonei nel territorio della Repubblica italiana.

La domanda da presentarsi distintamente per il grana padano e per il parmigiano reggiano deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonchè nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso, e caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; denominazione dei medesimi impianti, nome e cognome del titolare e del legale rappresentante;

c) l'indicazione della denominazione del formaggio (grana padano o parmigiano reggiano) precisando il numero delle forme costituenti il lotto o partita ed il peso presunto di esse, raggruppando il numero di forme per numero di caseificio qualora la partita risulti costituita da prodotto fabbricato da caseifici diversi;

d) dichiarazione del richiedente che detto formaggio è di sua esclusiva proprietà e disponibilità;

e) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di tre, quattro, cinque o sei mesi per il grana padano e di tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici o dodici mesi per il parmigiano reggiano, con espresso riconoscimento del diritto dell'A.IM.A. di ridurre la durata dell'ammasso in relazione ad analoga decisione adottata dagli organi della CEE;

f) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa delle caratteristiche dei magazzini a disposizione con indicazione delle modalità che saranno seguite al fine di assicurare la insostituibilità del prodotto, di rendere identificabili i quantitativi immagazzinati e di agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

certificato di iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ecc.), comprovante l'esercizio di attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

Art. 4.

Verificata la regolarità della domanda, l'A.I.M.A., con lettera raccomandata a firma del direttore generale, comunica l'ammissione del richiedente alla conclusione del contratto di ammasso privato del formaggio grana padano o parmigiano reggiano. Tale lettera è inviata per conoscenza anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino di deposito destinato all'ammasso del prodotto e al competente consorzio di tutela, per i controlli sulle operazioni di introduzione del prodotto stesso in magazzino.

Dalla data di ricevimento della lettera di cui al precedente comma il richiedente, previe intese con detti ispettorato provinciale e consorzio di tutela, può iniziare le operazioni di introduzione e sistemazione del prodotto in magazzino, avendo cura di collocare il prodotto in modo da rendere identificabile la partita sotto controllo e da agevolare il controllo della medesima durante il periodo di durata dell'ammasso.

Le operazioni di immagazzinamento sono effettuate alla presenza del funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un esperto designato dal consorzio di tutela, previo conteggio del numero di forme e pesatura del prodotto.

Per le operazioni di constatazione, pesatura ed immagazzinamento compiute, il funzionario incaricato dell'Ispettorato redige verbale in cui sono riportati il numero delle forme raggruppate per caseificio di produzione ed i rispettivi quantitativi constatati, pesati ed immagazzinati. L'esperto designato dal consorzio darà atto, previ opportuni controlli, con autonoma dichiarazione da redigersi in cinque copie e da allegarsi al verbale redatto dal funzionario dell'ispettorato, che le forme di cui trattasi risultano prodotte da almeno 12 mesi per il grana padano e da almeno 18 mesi per il parmigiano reggiano.

Il verbale con allegata dichiarazione deve essere redatto in cinque copie originali, sottoscritte dal funzionario e dall'ammassatore o suo rappresentante e delle quali due sono trasmesse immediatamente all'A.I.M.A. dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, munite del visto del capo dell'ispettorato medesimo, la terza è conservata agli atti dell'ispettorato la quarta è consegnata all'esperto del consorzio e la quinta è consegnata allo ammassatore, che deve conservarla, per ogni esigenza di controllo, nel magazzino di ammasso.

Le spese per le prestazioni dell'esperto designato dal consorzio di tutela sono a carico dell'ammassatore.

Art. 5.

Ricevuto il verbale prescritto dal precedente art. 4, l'A.I.M.A., verificata la sussistenza delle condizioni richieste, provvede per la conclusione del contratto con l'invio all'ammassatore di quattro copie di apposito atto disciplinare firmato dal direttore generale dell'A.I.M.A., con relativo atto di sottomissione da sottoscriversi dall'ammassatore, per la quantità e il formaggio di cui al verbale medesimo e per il periodo di ammasso privato richiesto.

L'atto di sottomissione è sottoscritto dall'ammassatore con firma autenticata, in tutte le quattro copie, da notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'ammassatore.

La durata del contratto inizia il giorno del completamento delle operazioni di immagazzinamento, risultante dal verbale di cui al precedente art. 4, e termina il giorno corrispondente del mese in cui si compie il periodo di ammasso indicato in domanda. Tuttavia l'efficacia del contratto è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

a) alla sottoscrizione, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'atto disciplinare, dell'atto di sottomissione, tre originali del quale devono subito essere restituiti all'A.I.M.A. mediante plico raccomandato; il quarto originale deve essere conservato dall'ammassatore presso il magazzino di ammasso per le esigenze di controllo;

b) all'osservanza delle altre condizioni di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Il periodo di ammasso della durata convenuta in contratto può essere ridotto con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, le partite di formaggio sotto contratto d'ammasso, né sostituirle.

Durante lo stesso periodo l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A. o del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura o di altri organismi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

Al termine del periodo di validità del contratto, il funzionario incaricato dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura procede alla redazione di un verbale — con le stesse modalità previste all'ultimo comma dell'art. 4 con esclusione di quelle riguardanti il controllo dell'esperto designato dal competente consorzio di tutela — nel quale sia dato atto della constatazione della esistenza in ammasso della stessa partita di prodotto originariamente introdotta.

L'importo dell'aiuto è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo la scadenza del periodo di durata del contratto, non appena sia stata acquisita la documentazione comprovante la regolare esecuzione del contratto stesso, ed è liquidato secondo l'ammontare riportato all'art. 2.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù del contratto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure ritenute necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

Roma, addì 20 settembre 1973

Il Ministro-presidente: FERRARI-AGGRADI

(11458)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° agosto 1973 al 31 agosto 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti a base di cereali per animali della voce doganale 23.07-B, a norma del regolamento (CEE) n. 2083/73.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	23.07-300	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	633,13	70,63
	23.07-301	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.070,63	11.508,13
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	23.07-304	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	783,13	220,63
	23.07-305	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.220,63	11.658,13
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	23.07-307	1. non contenenti prodotti lattiero caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.003,75	441,25
	23.07-308	2. aventi tenore, .in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.441,25	11.878,75

(11441)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Nicola Manfredi

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

Il sig. Simone Parrella è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Nicola Manfredi (Benevento).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1973

Il Governatore: CARLI

(11076)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Nettuno

Con deliberazione n. 568, in data 22 maggio 1973, della giunta regionale del Lazio è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Nettuno.

Copia di tale deliberazione sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10, terz'ultimo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(11246)

REGIONE CAMPANIA

Proroga di efficacia del vigente piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Buonalbergo

Con decreto del Presidente della regione Campania n. 739, in data 19 luglio 1973, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 981/150 del 9 marzo 1973, è stata concessa una proroga di efficacia di anni due e precisamente fino all'8 maggio 1975 al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Buonalbergo, approvato con decreto del provveditore alle opere pubbliche per la Campania n. 20584 dell'8 maggio 1973, giusta richiesta comunale del 13 dicembre 1972, assunta senza opposizioni, in base alla deliberazione di G.M. n. 176 di pari data, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11324)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite delle rispettive amministrazioni non oltre centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Art. 3.

Con provvedimento presidenziale possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che, in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa ed alle informazioni date dalle amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato con il diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale, verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto penale, sul diritto coloniale, sul diritto del lavoro, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sulla economia politica.

E' facoltativo l'esame sulle lingue straniere.

Art. 6.

La commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per titoli e per le prove di esame, la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.

I vincitori del concorso dovranno presentare, nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è composta dal presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di sezione, presidente; da due consiglieri di Stato, da un consigliere di Cassazione, da un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una università, membri.

E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per la prova sulle lingue estere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materie dell'esame.

Art. 9.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti i giorni, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1973

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1973
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 350

(11444)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami e per titoli, a diciannove posti di disegnatore nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Dato atto che il presente decreto è emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservata agli invalidi ed agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a diciannove posti di disegnatore nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle Forze armate dello Stato e dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

di coloro che a qualsiasi titolo prestano servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283 presso gli uffici ai quali si riferiscono i ruoli previsti dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto predetto.

C) Godimento dei diritti politici.

D) Buona condotta morale e civile.

E) Diploma di maturità artistica o licenza di istituto d'arte o diploma di professore di disegno architettonico conseguito presso un ex istituto di belle arti o anche diploma di maturità classica o scientifica purché integrato dal 1° biennio di ingegneria civile edile o di architettura.

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

G) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

H) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatta su carta da bollo da L. 500 in conformità allo schema allegato, deve pervenire o essere presentata alla predetta Direzione generale entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse ed eventualmente una dichiarazione da cui risulti l'esito conseguito nei precedenti concorsi per lo stesso impiego.

Qualora essi siano impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con la indicazione del giudizio complessivo loro attribuito nei rapporti informativi dell'ultimo triennio.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova scritta, una pratica e in una prova orale.

Prova scritta:

1) Svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura.

Prova pratica:

1) Esecuzione di un disegno riproducente cose monumentali o archeologiche con particolari architettonici e decorativi.

Prova orale:

1) Nozioni di storia dell'arte con particolare riguardo agli stili architettonici.

2) Nozioni di topografia.

3) Leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico e artistico e delle bellezze naturali e panoramiche e sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

4) Nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6

Alla prova orale del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede d'esame.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza per la nomina, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dallo art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con la modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati però sono invitati ad inviare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale antichità e belle arti - Ufficio concorsi, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nel colloquio e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza e riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i sottoelencati documenti di rito.

I documenti di rito devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Documenti di rito:

1) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità in sostituzione del diploma;

2) estratto dell'atto di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età e che hanno partecipato al concorso perché in possesso di uno o più requisiti indicati nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza ai termini del precedente art. 8;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione nel caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovanti gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati o per gli invalidi per servizio il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenente rispettivamente ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a preventivi accertamenti sanitari, da parte di apposite commissioni, costituite con proprio decreto, gli aspiranti al concorso in essi compresi i mutilati, gli invalidi di guerra e quelli delle categorie assimilate e di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare) copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa o del Corpo equipaggi militari marittimi. Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, dovranno presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dall'autorità competente.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purché esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) certificato dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti pubblici a qualsiasi titolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati statali di ruolo delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 6 del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 3 del presente bando, salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali, militari di truppa) possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) (oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 500 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano).

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di disegnatori nel ruolo della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, esclusi quelli con sede in Roma.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1973

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1973
Registro n. 60, foglio n. 3

Schema di domanda da redigersi
su carta da bollo da L. 500

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . .
nato a . (provincia di . .)
il . e residente in .
(provincia di .), via . n. .
chiede di essere ammesso al concorso, per esame e per titoli, a diciannove posti di disegnatore nel ruolo del personale della carriera di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .
(oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo .);

3) ha diritto all'aumento del limite di età perchè (1) . .;

4) non ha riportate condanne penali; (oppure) ha riportate le seguenti condanne penali (2)
(da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, o perdono giudiziale);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .
conseguito presso . . in data . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente .,

7) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, né è mai decaduto da altro impiego statale;

8) ha l'idoneità fisica per l'impiego al quale concorre.

Data .

Firma

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata a norma dell'art. 3 del presente bando).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni

---

(1) E' in possesso del requisito di coniugato (con o senza prole) o di combattente, o di reduce, o di profugo, o di invalido, ecc. che gli dà diritto all'elevazione del limite massimo di età (32 anni).

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(11309)

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di vice calcolatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

La prova scritta del concorso, per esami, a tre posti di vice calcolatore in prova (ex coeff. 202) nel ruolo organico della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1971, registro n 55, foglio n. 387, avrà luogo il giorno 2 novembre 1973, con inizio alle ore 8, presso il liceo-ginnasio statale « T. Mamiani », viale delle Milizie n. 30, Roma.

(11400)

Diario della prova scritta del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

La prova scritta del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, indetto con decreto ministeriale 19 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 201, avrà luogo il giorno 19 novembre 1973, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, largo E. Fermi n. 5, Firenze.

(11401)

Diario della prova pratica di officina del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

La prova pratica di officina del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1972, registro n. 61, foglio n. 200, avrà luogo il giorno 20 novembre 1973, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, largo E. Fermi n. 5, Firenze.

(11402)

Modifica del diario della prova pratica di dattilografia del concorso, per esami, a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

A parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato con l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 12 settembre 1973, la prova pratica di dattilografia del concorso, per esami, a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, avrà luogo in Roma nei locali dell'istituto tecnico commerciale « Giulio Romano », sede di via Anicia, 22 alle ore 15 dei seguenti giorni:

26 novembre 1973: da Abbadessa Nicola a Carbone Giuseppe;
27 novembre 1973: da Cardinali Enzo a Di Fabio Antonio;
28 novembre 1973: da Di Girolamo Benedetto a Gneo Augusto;
29 novembre 1973: da Goffredo Pasqua a Martella Walter;
30 novembre 1973: da Martelli Giuseppa a Piano Rosalba;
3 dicembre 1973: da Piccioli Anna a Suraci Santo;
4 dicembre 1973: da Tacconi Rosa Maria a Zumbo Antonio.

(11403)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1973, registro n. 54, foglio n. 268, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quarantuno posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1973, con il quale il dirigente superiore, nel ruolo della carriera direttiva amministrativa, D'Arezzo dott. Gaetano presidente della commissione esaminatrice di cui sopra, è stato collocato a riposo, a domanda, a decorrere dal 1° giugno 1973, a norma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuta la necessità di sostituire il predetto funzionario incluso nella suddetta commissione esaminatrice come presidente;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso a quarantuno posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici del genio militare, di cui al decreto ministeriale 30 marzo 1973 citato nelle premesse, è modificato nel senso che il dirigente superiore Nardovino dott. Gennaro è nominato presidente della commissione stessa, in sostituzione del dirigente superiore D'Arezzo dott. Gaetano, collocato a riposo, a domanda, a decorrere dal 1° giugno 1973, a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1973
Registro n. 68, foglio n. 104

(11399)

MINISTERO DEL TESORO

Conferma nell'incarico di componenti della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto in data 3 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio stesso anno, registro n. 16, foglio n. 193, con il quale, tra gli altri, il dott. Vincenzo Gentile e il dott. Mario Buonocore, entrambi dirigenti superiori nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, sono stati nominati membri della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dirigente superiore dott. Vincenzo Gentile cessa dal servizio, con effetto dal 28 giugno 1973, in applicazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dirigente superiore dott. Mario Buonocore cessa dal servizio, con effetto dal 1° giugno 1973, in applicazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerata l'opportunità di confermare nell'incarico di componenti della suindicata commissione esaminatrice il dott. Gentile e il dott. Buonocore, in applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Gentile e il dott. Mario Buonocore, cessati dal servizio rispettivamente il 28 giugno e il 1° giugno 1973, vengono confermati, da tali date, nell'incarico di componenti della commissione esaminatrice del concorso per esami, a cento posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, in applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1973
Registro n. 28, foglio n. 327

(11406)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7591 del 3 luglio 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1970;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei comuni interessati, nonchè quelle della prefettura di Catanzaro e dell'ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, numero 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetriche condotte vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1970 è così costituita:

Presidente:

Galati dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

Giuttari dott. Giovanni, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Musumeci dott. Nunzio, direttore di sezione del Ministero dell'interno - Prefettura di Catanzaro;

Romaniello prof. Giovanni, primario ostetrico dell'ospedale civile di Catanzaro;

Toraldo prof. Eugenio, rappresentante dell'ordine dei medici di Catanzaro;

Girone Giuseppina, ostetrica condotta di Cerva.

Segretario:

Martelli dott. Ugo, funzionario della regione Calabria - Catanzaro.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 15 settembre 1973

Il medico provinciale: GIUTTARI

(11330)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1973, n. **13**.

Istituzione del servizio di cassa del consiglio regionale della regione Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 6 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del principio di autonomia contabile sancito dall'art. 12 dello statuto, è istituito il servizio di cassa del consiglio regionale del Molise.

Esso è gestito da un Istituto di credito di diritto pubblico, esercente attività nel territorio della Regione, a cui il servizio medesimo viene affidato, previa apposita convenzione stipulata a seguito di trattativa privata, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale: detta convenzione deve disciplinare le modalità e le condizioni di resa del servizio, i tassi degli interessi attivi e passivi da corrispondere sulle somme giacenti e sulle anticipazioni effettuate, i criteri e le procedure di vigilanza sul servizio medesimo.

Art. 2.

Con successivo regolamento saranno dettate norme ai fini della gestione contabile dei fondi previsti per il funzionamento del consiglio regionale.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 23 luglio 1973

D'UVA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1973, n. **14**.

Contributi in conto capitale per la manutenzione di strade comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 6 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le necessità derivanti dalla manutenzione della rete stradale comunale, urbana ed extraurbana, è concesso ai comuni della Regione per l'anno 1972 un contributo in conto capitale secondo le modalità stabilite dai successivi articoli.

Art. 2.

L'entità del contributo di cui al precedente articolo è commisurata alla lunghezza della rete stradale urbana ed extraurbana classificata comunale.

Art. 3.

Per la concessione del contributo suddetto è autorizzata la spesa di L. 70.000.000 che farà carico al cap. 216 del bilancio regionale dell'anno 1972.

Art. 4.

Alla liquidazione del contributo provvederà la giunta regionale ripartendo la somma stanziata al precedente art. 3 in ragione dell'estensione della rete stradale di cui all'art. 2.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 26 luglio 1973

D'UVA

(11043)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1973, n. **15**.

Provvidenze a favore delle imprese agricole singole od associate, in materia di concessione di credito di conduzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 13 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise attua, nel settore del credito di conduzione, interventi in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale del 27 ottobre 1972, n. 19, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Molise n. 17 del 12 dicembre 1972.

Art. 2.

I fondi necessari per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 1 faranno carico per il 1973 al cap. 305 del bilancio della regione Molise.

Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio della regione Molise.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 agosto 1973

D'UVA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1973, n. **16**.

Interventi in favore della zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 13 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise attua, in favore del settore zootecnico, interventi in conformita e con la osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 novembre 1972, n. 6, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Molise n. 13 del 19 maggio 1973.

Art. 2.

I fondi necessari per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1 faranno carico per il 1973 ai capitoli n. 308 e 311 del bilancio della regione Molise.

Per gli anni successivi i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio della regione Molise.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 agosto 1973

D'UVA

(11044)

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1973, n. **17.**

Variazione al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 per effetto dell'attribuzione dei fondi previsti dallo art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *settembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1973, n. **18.**

Norme per la costruzione, la gestione ed il controllo del servizio sociale degli asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

(SCOPI E FINALITA', PIANO DI FINANZIAMENTO)

Art. 1.

L'asilo-nido è un servizio sociale, inteso ad integrare l'opera della famiglia; a favorire l'equilibrato sviluppo psico-somatico del bambino da zero a tre anni, senza riguardo ad eventuali minorazioni psico-fisiche; a consentire la partecipazione della donna all'organizzazione politica, sociale ed economica del paese.

Tale servizio è gratuito.

La Regione, tramite l'assessorato competente promuove conferenze per la consultazione dei comuni e dei loro consorzi, delle comunità montane, dei sindacati dei lavoratori e delle formazioni sociali democratiche presenti nel territorio.

Art. 2.

I contributi previsti dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per la costruzione e la gestione degli asili-nido, sono assegnati ai comuni o ai consorzi di comuni che, entro il 30 aprile di ogni anno, ne abbiano presentata richiesta alla regione unitamente alla relativa deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consorziale.

Art. 3.

Il Consiglio regionale, sulla base delle richieste e del fabbisogno degli enti di cui al precedente art. 2, ha il compito di:

a) approvare con legge il piano quinquennale per gli asili-nido, nonchè l'entità ed i criteri di erogazione dei contributi integrativi, della Regione;

b) formare le graduatorie annuali fra coloro che richiedono il finanziamento;

c) fissare i criteri generali per la gestione;

d) verificare lo stato di attuazione dei piani annuali su relazione predisposta dalla giunta;

e) vigilare per l'applicazione corretta ed integrale della presente legge.

Art. 4.

Le richieste di contributo per la costruzione di asili-nido o per il riattamento e la ristrutturazione di immobili già esistenti devono essere accompagnate da:

a) progetto di massima dell'opera;

b) relazione illustrativa sulla consistenza dei servizi analoghi funzionanti nell'ambito territoriale dell'ente richiedente, del livello di occupazione femminile, dell'indice di pendolarità, del saldo dei flussi migratori e di ogni altro elemento utile per stabilire l'ordine di priorità degli interventi;

c) individuazione di aree idonee alla localizzazione degli asili-nido, incluse nei piani urbanistici vigenti e planimetria della zona circostante con l'indicazione degli insediamenti residenziali e dei servizi pubblici ivi esistenti;

d) preventivo sommario di spesa con la specificazione dei mezzi di copertura per la spesa eventualmente eccedente il contributo richiesto.

Qualora l'area individuata non sia destinata ad uso pubblico, il comune ove ha sede l'area stessa dovrà apportare la relativa variante per adeguare nelle forme di legge gli strumenti urbanistici vigenti.

L'esproprio di immobili destinati ad asili-nido avviene secondo le norme dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 5.

Le richieste di contributo per la gestione devono essere accompagnate da:

a) copia del conto consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso, nel caso di asili-nido già funzionanti; copia del bilancio preventivo nel caso di asili-nido di prossima apertura;

b) documentazione circa la ricettività dell'asilo-nido e l'organico del personale;

c) copia del regolamento comunale o consorziale.

Art. 6.

Il consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, esamina il piano annuale del fabbisogno e forma la graduatoria provvisoria motivata per la erogazione dei finanziamenti.

La graduatoria così formata è inviata a tutti gli enti interessati. Gli enti stessi, entro il 31 agosto, hanno la facoltà di far pervenire alla Regione le eventuali osservazioni alla graduatoria.

Il consiglio regionale, valutate le osservazioni, pubblica la graduatoria nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La giunta regionale, entro il 31 ottobre, trasmette al Ministero della sanità il piano annuale, indicando le priorità di intervento, nel rispetto della graduatoria fissata dal consiglio, nonchè le norme e i tempi di attuazione.

La Regione, acquisito l'ammontare del finanziamento assegnato dallo Stato, ne dà notizia pubblicando il piano definitivo nel « Bollettino Ufficiale ».

Art. 7.

La concessione del contributo per la costruzione o il riattamento è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della giunta stessa, con il quale si approva il progetto delle opere e si fissa la data di inizio e di ultimazione dei lavori.

Viene altresì disposta l'erogazione del 50% del contributo al momento della esibizione del contratto di appalto; il saldo viene liquidato a collaudo avvenuto.

Alla vigilanza sui lavori e al collaudo delle opere provvede l'assessorato regionale ai lavori pubblici per mezzo dei propri uffici.

Sugli edifici per i quali è concesso il contributo di costruzione o di riattamento è costituito il vincolo ventennale di destinazione.

Art. 8.

L'erogazione dei contributi annuali per la gestione degli asili-nido viene disposta con il decreto di concessione.

TITOLO II

(NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE)

Art. 9.

L'unità di asilo-nido deve avere una ricettività di un minimo di trenta e di un massimo di sessanta posti-bambino.

Per le nuove costruzioni il rapporto minimo superficie netta-ricettività è fissato in mq. 9 per ogni posto-bambino.

I locali adibiti ad asilo-nido devono essere costruite di preferenza in un fabbricato ad un unico piano, in posizione soleggiata e disporre di uno spazio esterno attrezzato a verde o nelle adiacenze di zone destinate a verde pubblico.

L'asilo-nido deve essere localizzato, ogni qualvolta possibile, in prossimità di servizi scolastici.

L'asilo-nido, articolato in sezioni, dovrà constare di locali per gruppi di bambini lattanti, semidivezzi e divezzi e di relativi servizi igienici. Dovrà disporre di cucina, lavanderia e separati locali adibiti all'amministrazione e ai servizi generali. La sala di visita medica, con relativa stanza di attesa, dovrà avere un autonomo accesso dall'esterno.

Per comprovati motivi di necessità e di convenienza può essere aggregato alla scuola materna, alla scuola dell'obbligo o ad altre strutture idonee, già esistenti, un micro-nido, autonomo o come nucleo decentrato di altro asilo-nido, con un numero di utenti inferiori al minimo previsto dal primo comma del presente articolo.

I contributi per l'impianto e la gestione dei micro-nido sono a carico della Regione, secondo la previsione di piano di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3.

TITOLO III

(DISCIPLINA PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO)

Art. 10.

L'amministrazione dell'asilo-nido spetta al comune o al consorzio di comuni e la gestione democratica viene assicurata, sulla base del regolamento comunale o consorziale, da un comitato nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale. Tale comitato è composto da:

a) rappresentanze dell'ente gestore, con la presenza delle minoranze;

b) rappresentanze delle famiglie degli utenti, elette dalla assemblea delle stesse famiglie;

c) rappresentanze del personale addetto all'asilo-nido;

d) rappresentanze delle maggiori organizzazioni sindacali, designate dalle organizzazioni stesse;

e) rappresentanze delle organizzazioni femminili.

Il regolamento di cui al primo comma determina il numero dei componenti il comitato di gestione. La rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti il comitato.

Il comitato dura in carica tre anni e nomina nel suo seno un presidente ed un economo.

Art. 11.

Il regolamento previsto dal precedente art. 10 deve prevedere, per il comitato di gestione, i seguenti compiti:

elaborare, in collaborazione con gli operatori dei servizi assistenziali e sanitari, gli indirizzi pedagogici ed organizzativi dell'asilo-nido e vigilare sulla loro applicazione;

promuovere incontri con le famiglie e con le organizzazioni sociali per la discussione delle questioni di interesse dell'asilo-nido e per la diffusione della informazione sull'assistenza all'infanzia;

decidere sulle domande di ammissione all'asilo-nido, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento;

prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano presentati dalle famiglie degli utenti, assumendo le opportune iniziative.

Art. 12.

Il regolamento determina:

a) l'area di utenza in base al criterio della residenzialità del servizio;

b) i criteri di precedenza da applicarsi per l'ammissione all'asilo-nido.

In generale, i criteri di precedenza per l'ammissione sono: condizione lavorativa dei genitori, assenza di familiari in grado di assistere i bambini, stati di malattia e di inabilità dei familiari numero dei figli, condizione di abitabilità degli alloggi, condizioni economiche, esistenza di problemi di ordine medico e psicologico nel bambino o nella famiglia.

c) l'organico del personale, definendo incarichi e funzioni;

d) l'orario di apertura in modo che il servizio sia assicurato tutti i giorni non festivi per la durata dell'intero anno solare e per tutta la durata della giornata lavorativa, tenuto conto degli usi e delle situazioni locali.

TITOLO IV

(ORGANICO, RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE)

Art. 13.

Il personale dell'asilo-nido è inquadrato nei ruoli dell'ente gestore ed è assunto con pubblico concorso.

Il personale si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi.

Il regolamento dovrà assicurare la presenza di:

a) non meno di una addetta all'assistenza per ogni sei bambini di età inferiore all'anno e non meno di una addetta all'assistenza per ogni dieci bambini di età superiore all'anno;

b) non meno di una inserviente per ogni quindici bambini per i servizi di cucina, pulizia, lavanderia, ecc.

Art. 14.

Il personale addetto all'assistenza, fino all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, che dovrà essere emanata entro due anni, deve essere scelto nel seguente ordine di preferenza, derivante dal possesso necessario del diploma: di vigilatrice d'infanzia, di abilitazione alle funzioni direttive di assistenza all'infanzia, di puericultrice, di assistente sanitaria, di visitatrice, di assistente sociale, d'istituto magistrale, d'istituto professionale per assistente all'infanzia.

La Regione istituisce corsi di qualificazione e di aggiornamento periodico per assicurare agli enti gestori il personale qualificato secondo il principio della formazione permanente.

Art. 15.

Al personale addetto all'assistenza non possono essere affidati incarichi amministrativi.

La funzione di coordinatore responsabile dell'asilo deve essere affidata dall'ente gestore, sentito il comitato di gestione, a persona scelta entro la categoria del personale addetto all'assistenza.

TITOLO V

(FONTI DI FINANZIAMENTO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

Art. 16.

Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario dell'asilo-nido deve essere affidato ad un medico, preferibilmente specialista in pediatria, assistito da una coadiutrice sanitaria.

La vigilanza igienico-sanitaria è esercitata, fino all'istituzione delle unità sanitarie locali, dall'ufficiale sanitario del comune ove ha sede l'asilo-nido.

L'assistenza psico-pedagogica è assicurata, in via transitoria, dalla Regione mediante la istituzione dell'apposito servizio che deve essere svolto da équipes specialistiche.

Art. 17.

Alle spese di cui alla presente legge si provvede mediante:

a) gli stanziamenti statali di cui agli articoli 2 e 9 della legge 6 dicembre 1971, n 1044;

b) gli stanziamenti statali riferiti a servizi sociali di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) gli stanziamenti statali di cui all'art. 48, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

d) gli stanziamenti della Regione secondo le previsioni di piano di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3;

e) gli eventuali contributi finanziari provenienti da enti o aziende pubbliche o da privati.

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso addì 22 agosto 1973

D'UVA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1973, n. **19**.

Contributo integrativo di natalità alle lavoratrici autonome.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai soggetti beneficiari dell'assegno di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, la Regione corrisponde un eguale assegno integrativo di L. 50.000 a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

All'erogazione dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 provvedono in unica soluzione le casse mutue comunali di malattia dei coltivatori diretti, e le casse mutue provinciali per gli artigiani e per gli esercenti le attività commerciali competenti per territorio, su domanda in carta semplice, che le interessate debbono presentare ai predetti enti entro novanta giorni dalla data del parto o dell'aborto.

Le casse mutue svolgeranno tale servizio senza aggravio alcuno per il bilancio della Regione, provvedendo d'ufficio all'accertamento dei requisiti per la corresponsione del contributo.

Art. 3.

La giunta regionale provvederà, trimestralmente, con propria deliberazione, al pagamento in favore delle casse mutue delle somme da erogare ai sensi dei precedenti articoli, sulla base di elenco presentato da detti enti, dal quale risultino i nominativi delle beneficiarie e la data di erogazione degli assegni.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1973, mediante prelevamenti di una somma di lire venti milioni (L. 20.000.000) dal cap 153 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo.

Per gli anni successivi, i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio della regione Molise.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 agosto 1973

D'UVA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1973, n. **20**.

Provvedimenti per il miglioramento delle strutture agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire la sollecita esecuzione di strade vicinali, interpoderali, poderali, acquedotti rurali, pozzi artesiani, ponticelli ed opere d'arte sono concessi contributi dalla Regione in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 2.

Per la costruzione di strade poderali e per approvvigionamenti idrici singoli e per i pozzi artesiani, sono concessi contributi del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, ponticelli ed opere d'arte, nonchè per la costruzione di acquedotti rurali, a servizio di una pluralità di aziende agricole, sono concessi contributi dell'87,50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, semprechè la realizzazione delle opere sia promossa da cooperative, consorzi, enti pubblici e società comunque costituite.

Art. 3.

L'istruttoria delle domande di finanziamento, di cui agli articoli precedenti, viene affidata agli uffici tecnici della Regione, operanti nel settore, che inoltreranno le pratiche, corredate del parere, alla giunta regionale che provvederà alla emissione dei conseguenti provvedimenti.

Art. 4.

La giunta regionale formula il programma di finanziamento degli interventi e, prima di adottare i conseguenti provvedimenti di approvazione, sente la commissione consiliare permanente competente che esprime il proprio parere entro il termine perentorio di quindici giorni.

Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 5.

Nella concessione delle agevolazioni contributive di cui alla presente legge, sono rispettate le seguenti priorità:

1) opere di viabilità interpoderale e di approvvigionamento idrico richieste da titolari di aziende diretto-coltivatrici destinate a conseguire idonee condizioni di abitabilità nelle aziende e nelle borgate rurali;

2) opere di viabilità interpoderale richieste da operatori agricoli associati ed opere di approvvigionamento idrico richieste da operatori singoli o associati e destinate alla realizzazione di iniziative per l'incremento delle produzioni nei settori della zootecnia e della bieticoltura;

3) altre opere di viabilità interpoderale e di approvvigionamento idrico collettive;

4) opere di viabilità poderale e di approvvigionamento idrico aziendali a servizio di aziende agro-silvo-zootecniche;

5) altre opere di viabilità poderale e di approvvigionamento idrico aziendali.

Nell'ambito delle priorità sopra elencate verrà data la precedenza alla viabililtà minore a servizio di comprensori assoggettati ad interventi organici di riconversione e di ristrutturazione, con la utilizzazione associata dei terreni e delle attrezzature, promossi dalle comunità montane, dall'ente di sviluppo, da cooperative, da consorzi e società.

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 700.000.000 sul cap. 285 del bilancio 1972.

Per gli anni successivi, i fondi necessari, nei limiti delle disponibilità di bilancio, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio della regione Molise.

Art. 7.

Con il provvedimento di approvazione del progetto può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere di miglioramento fondiario di competenza privata da eseguirsi nei comprensori di bonifica, anche prima dell'approvazione del piano di trasformazione, purchè le opere stesse non siano di esclusivo interesse di singole aziende.

La dichiarazione di urgenza e di indifferibilità è inserita nei provvedimenti di approvazione dei progetti.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 27 agosto 1973

D'UVA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1973, n. 21.

Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 1973 per finanziare le proposte di legge regionale relative all'assistenza sanitaria e farmaceutica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 10 *settembre* 1973)

(11259)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1973, n. 18.

Norme per l'inquadramento del personale comandato, distaccato e trasferito.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 18 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' riconosciuto al personale in posizione di comando o di distacco richiesto dalla giunta in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale, nonchè al personale in servizio presso la Regione alla data del 15 gennaio 1973 in applicazione della legge regionale n. 2 del 14 marzo 1973, il diritto di essere inquadrato, a domanda, nei ruoli regionali.

Analogo diritto viene riconosciuto al personale trasferito ai sensi dei decreti di trasferimento delle funzioni.

Art. 2.

Le leggi regionali concernenti l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale terranno conto della anzianità di servizio acquisita presso la Regione e nelle amministrazioni di provenienza, delle qualifiche presso queste ultime rivestite e degli studi compiuti, degli eventuali titoli di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica, salvaguardando, nello stesso tempo, i diritti acquisiti, all'atto dell'inquadramento, nel ruolo dell'amministrazione di provenienza.

Al personale di cui all'art. 1 son estesi tutti i benefici previsti per gli impiegati dello Stato che passeranno alle dipendenze della Regione in applicazione dei decreti delegati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 17 luglio 1973

VERRASTRO

(10873)

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1973, n. 19.

Variazione n. 7 al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 29 *agosto* 1973)

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1973, n. 20.

Provvidenze in favore degli emigrati.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 29 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

(*Assistenza sanitaria agli emigrati in temporaneo rimpatrio*)

Art. 1.

Ai lavoratori emigrati all'estero, che, per cessazione del rapporto di lavoro, rientrano nei comuni ove hanno la loro residenza anagrafica, spetta l'assistenza di malattia secondo le norme della presente legge.

Il diritto all'assistenza, di cui al comma precedente, è esteso ai familiari a carico dei lavoratori emigrati.

Art. 2.

La competenza alla erogazione delle prestazioni sanitarie di cui alla presente legge spetta all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, territorialmente competente, secondo le modalita stabilite dall'apposita convenzione che verrà stipulata con la regione Basilicata.

Art. 3.

Il diritto all'assitenza decorre dal momento del rientro nel territorio della Repubblica del lavoratore emigrato e si estingue decorso il periodo massimo di sei mesi dal rientro stesso, o, in caso di riespatrio del lavoratore, decorso il quindicesimo giorno dal riespatrio; entro detto termine il lavoratore o un suo familiare a carico, dovrà dare notizia della data dell'avvenuto riespatrio all'Ente erogatore. In caso di mancata osservanza del termine di cui al comma precedente, l'assistito è tenuto a rimborsare il costo delle eventuali prestazioni concesse e non dovute.

Art. 4.

Le prestazioni sanitarie di cui alla presente legge non spettano ai lavoratori ed ai loro familiari qualora essi abbiano diritto a fruire durante il periodo previsto nel precedente art. 3 dell'assistenza sanitaria per altro titolo.

Art. 5.

Ai soggetti beneficiari spettano le prestazioni sanitarie indicate dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per fruire delle prestazioni sanitarie di cui al precedente comma il lavoratore deve produrre all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, competente per territorio, apposita domanda corredata dalla dimostrazione di aver prestato la sua opera all'estero alle dipendenze di terzi e di non aver diritto all'assistenza per altro titolo.

Per tale dimostrazione può essere prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

CAPO II

(*Assegni di studio ai figli ed agli orfani dei lavoratori emigrati*)

Art. 6.

Ai fini di favorire l'inserimento nella vita della Regione dei figli dei lavoratori emigrati, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire, a favore dei medesimi, assegni di studio per la frequenza di scuole, di corsi universitari e di corsi di formazione professionale.

A favore degli orfani di emigrati che non abbiano diritto all'assitenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire speciali assegni per facilitare il diritto allo studio.

All'erogazione degli assegni di studio si provvede con deliberazione della giunta regionale Gli assegni di studio saranno erogati con le modalità fissate dalla giunta, sentito il parere della competente commissione consiliare.

CAPO III

(*Formazione professionale di lavoratori emigrati*)

Art. 7.

La Regione direttamente a mezzo degli istituti professionali di Stato, allo scopo di favorire la collocazione al lavoro in patria, può provvedere alla qualificazione, alla riqualificazione ed al perfezionamento dei lavoratori emigrati che rientrano, mediante lo svolgimento, nell'ambito del territorio regionale, di appositi corsi straordinari di formazione professionale, eventualmente anche per tecnici e dirigenti di azienda.

CAPO IV

(*Disposizioni finanziarie*)

Art. 8.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1973, la spesa di L. 20 milioni, da prelevarsi dal capitolo 271 del bilancio per l'esercizio 1973, mediante istituzione del cap. 272 suddiviso negli articoli 1, 2 e 3 per gli importi, rispettivamente, di:

L. 5 milioni per gli interventi di cui all'art. 1;
L. 10 milioni per gli interventi di cui all'art. 6;
L. 5 milioni per gli interventi di cui all'art. 7.

Per gli anni successivi si provvederà con imputazione della spesa al sopraddetto capitolo 272 o corrispondente.

Art. 9.

Le provvidenze di cui alla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 17 luglio 1973

VERRASTRO

(10874)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1973, n. **37.**

Assegnazione di contributo all'Università degli studi di Milano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione* **n. 34** *del 22 agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata in via eccezionale e straordinaria la concessione di un contributo all'Università degli studi di Milano, dell'importo di L. 200 milioni per sopperire alle gravi e urgenti necessità dell'università relative ai locali per la facoltà di scienze politiche e alla formazione del personale docente.

Art. 2.

Al finanziamento della spesa si provvede mediante riduzione per l'importo di L. 200 milioni dello stanziamento del capitolo 1722: « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973 e con l'istituzione, nel medesimo stato di previsione, al titolo I, sezione III, rubrica II, sottorubrica « Università e ricerche » del capitolo 440, categoria III, con la denominazione « Contributo a favore dell'Università degli studi di Milano » e con la dotazione di L. 200 milioni.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 agosto 1973

BASSETTI

(11258)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - **S.**